



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI

Ordinanza n. 22 /2020

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** l'istanza datata 29/05/2020 avanzata dalla Società L.N.I. di Pozzuoli (NA) in data 29.05.2020 assunta agli atti di questo Ufficio al prot. n. 8747 in pari data, finalizzata ad effettuare delle "operazioni di livellamento del fondale" nello specchio acqueo assentito in concessione alla medesima società" e con la quale si rappresenta di aver commissionato alla "Acquavet Sas di Paolo Ardizio" l'effettuazione delle operazioni;
- VISTO:** il POS 'Piano Operativo di Sicurezza' presentato dalla Società Acquavet Sas di Paolo Ardizio presentato a corredo dell'istanza su richiamata ed assunto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 8553 in data in data 27.05.2020 inerente le procedure tecniche d'intervento, nonché le modalità esecutive per la realizzazione delle attività subacquee previste nell'ambito dei lavori in parola;
- VISTO:** il preliminare documento d'indagine datato 20.03.2020, volto ad escludere l'eventuale presenza di residuati bellici su tutta l'area ricadente nell'ambito della concessione;
- VISTO:** la concessione demaniale n. 12/2010 e successiva proroga fino al 31.12.2020 prot. n. 2015.0185892 del 18.03.2015 della Lega Navale Italiana, Sezione di Pozzuoli;;
- VISTO:** la successiva nota integrativa presentata dalla medesima Società L.N.I. di Pozzuoli (NA) in data 24.06.2020 ed assunta agli atti di questo Ufficio al prot. n. 10816 in data 25.06.2020, recante la comunicazione dei lavori all' Ente Gestore – Regione Campania – Unità operativa Dirigenziale Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo in ottemperanza alle linee guida di cui alla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 386 del 27.06.2017, con la quale le attività proposte rientrando in spostamenti in ambito portuale e operazioni di ripristino degli arenili, al di fuori dei casi di cui al punto 4.5 delle medesime linee guida, risultano attività non seggette ad Autorizzazione di cui all'art. 109 del D.lgs. 152/2006 ma soggette a comunicazione
- VISTA:** la linea Guida per l'esercizio della funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii e del D.M. Ambiente n. 173 del 15 luglio 2016 approvata con la Delibera della Giunta Regionale n.386 del 27.06.2017;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n.105 del 06.09.2012 della Regione Campania - A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime afferente "Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel Porto di Pozzuoli" come modificato dal decreto Dirigenziale n.14 del 24.02.2017;
- VISTA:** l'Ordinanza n.68/2012 in data 31.08.2012 di quest'Ufficio Circondariale Marittimo;
- VISTI:** gli artt.17, 30, 68, 81, 1161 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 79 e 80 del Regolamento di esecuzione Codice della Navigazione (parte marittima);
- VISTO:** il DM 173/2016 che prevede la fattispecie dello 'spostamento' di sedimenti in ambito portuale, di cui al combinato disposto degli artt. 1 comma 2 lett. a) e 2 lett. f), come attività connotata dal ridotto impatto ambientale;

CONSIDERATO: che solo tale intrinseca caratteristica giustifica l'esclusione dal regime autorizzatorio di cui all'art. 109 comma 2 D.lgs 152/06 il quale, data la notevole incidenza ambientale delle attività da esso contemplate, si connota per un'articolata procedura di progettazione, delimitazione delle aree interessate, individuazione delle quantità di materiali movimentati, campionamento e analisi delle zone di escavo;

VISTA: la nota in data 02.07.2020 prot. n. 11561 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli con cui veniva raccomandata la scrupolosa osservanza delle prescrizioni normative di cui all'allegato tecnico del DM 173/2016 nonché di ogni altra previsione normativa e regolamentare;

RITENUTO OPPORTUNO: emanare specifiche disposizioni per la regolamentazione delle operazioni sopra richiamate limitatamente ai riflessi che essi hanno sulla salvaguardia della vita umana in mare e sulla sicurezza della navigazione marittima, nonché per ogni salvaguardia e tutela dell'ambiente marino interessato alle operazioni in parola;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 07 luglio e fino al giorno 31 luglio 2020, all'interno del Porto di Pozzuoli, più precisamente nello specchio acqueo in concessione alla Lega Navale Italiana di Pozzuoli (come evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico che è parte integrale del presente provvedimento), saranno effettuate delle operazioni di spostamenti in ambito portuale a cura della società ACQUAVET SEA WORKS e sotto la supervisione della medesima L.N.I.

ORDINA

Articolo 1 (disposizioni generali)

Durante il periodo sopra indicato, le navi e le unità di qualsiasi tipo in transito nelle immediate adiacenze dello specchio acqueo di cui al rende noto, in presenza di operazioni in corso, dovranno procedere alla minima velocità necessaria per la manovra in sicurezza e comunque navigando in modo tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento dei lavori di che trattasi.

Articolo 2 (disposizioni particolari)

È fatto obbligo alla Società istante nonché alla Società incaricata dalle operazioni di:

1. comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, a mezzo apparato VHF sui canali 16/10, l'effettivo inizio e termine dei lavori nei singoli tratti di mare interessati dai lavori, mantenendo sugli stessi canali ascolto continuo;
2. assicurare immediata sospensione delle lavorazioni o lo spostamento del mezzo in base a specifiche necessità/urgenza, su disposizione di questa Autorità marittima;
3. attenersi scrupolosamente a tutte le eventuali disposizioni che potranno essere impartite dall'Autorità Marittima al fine di non interferire con le unità navali che effettuano collegamento da e per le isole del Golfo;
4. ottemperare a tutte le eventuali disposizioni/prescrizioni dettate segnatamente ai fanali ed ai segnali previsti dalla COLREG 1972;
5. comunicare immediatamente a quest'Autorità marittima (VHF canale 16/10 o telefono sala operativa: 081.5261160) qualsiasi impedimento tecnico per l'esecuzione del pro-

- gramma dei lavori, nonché qualsiasi criticità dovesse verificarsi durante l'esecuzione dei lavori;
6. mantenere, durante le lavorazioni, almeno una persona in vigilanza con funzione di controllo ed avviso nei confronti di terzi;
 7. mettere in atto ogni altro accorgimento che garantisca la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità nelle zone di mare interessate e porre in essere ogni misura al fine della salvaguardia dell'ambiente marino, rappresentando che le attività consentite riguardano quanto espressamente previsto nell'articolo 5.1. della Comunicazione trasmessa all'Ente Gestore, e comunque non in contrasto con il profilo delle attività rientranti nel combinato disposto degli artt. 1 comma 2 lett. a) e 2 lett. f) del Dm 173/2016.

È fatto altresì obbligo alla società istante e alla società esecutrice dei lavori di munirsi di tutte le autorizzazioni, nulla osta, determine e/o altri provvedimenti previste dalla normativa vigente e non di competenza di quest'Autorità marittima, che rimane comunque manlevata da qualsiasi danno dovesse derivare a persone e/o cose, ed al contempo osservare le disposizioni e fornire a quest'Autorità marittima (provvedendo ad informarla) tutta la documentazione prevista ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 SS.MM.II. nell'eventualità in cui siano ritrovati rifiuti durante le attività in parola.

Nello specifico le movimentazioni di sedimenti portuali, diversi dagli spostamenti in ambito portuale di cui all'art. 2, lettera f) ed effettuate mediante il semplice spostamento di sedimenti in aree immediatamente contigue per il ripristino della navigabilità, nonché per agevolare l'operatività portuale, saranno consentite sulla base delle risultanze delle analisi ecotossicologiche (alle seguenti condizioni:

- i quantitativi coinvolti siano inferiori a 10.000 m³;
- i sedimenti coinvolti presentino tossicità "assente"
- siano esclusi impatti su biocenosi sensibili presenti in loco.

In ogni fase delle operazioni la Società istante e la Società esecutrice dei lavori, dovranno essere in grado di fornire alle Autorità di controllo, evidenze oggettive e documentali atte a dimostrare il corretto svolgimento delle operazioni, in base ad ogni previsione normativa e regolamentare.

Articolo 3 (sanzioni)

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione e portuale, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, nonché delle ulteriori competenze di polizia marittima e di tutela del demanio marittimo assegnate per legge, non esime il Responsabile delle attività in questione, dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzato eventualmente necessario di competenza di organi e/o enti la cui legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi e del mancato rispetto del presente atto ordinatorio ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetta l'attività in parola.

Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque al verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento la predetta attività.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo: art. 1174 del Codice della Navigazione, per le violazioni commesse nelle aree portuali comprese tra il ciglio banchina e la linea bianca continua, ovvero delle norme sulla circolazione stradale (Codice della Strada), per le infrazioni accertate nelle restanti aree portuali ed extra portuali (qualora siano interessate aree portuali); ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2005; ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii; negli altri casi, autonomamente od in

eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164, 1231 del Codice della Navigazione e/o dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli/Pages/ordinanze.aspx>, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Pozzuoli, 02/07/2020


**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Cosimo PICHIERRI**


Firmato Digitalmente da/Signed by:

COSIMO PICHIERRI

In Data/On Date:

giovedì 2 luglio 2020 12:13:27





Area destinata ad ospitare i materiali per il ripristino delle quote naturali

-1.80

-1.80

Quota media di ripristino pari a 1,80 m con una movimentazione totale di materiale pari a circa 3,00 mc

Area di accumulo di materiali oggetto di intervento di ripristino della quota

area concessione LNI-Pozzuoli

Rapp. 1:1000